



STATUTO

-==ooOoo==-

ANFFAS

MONTE SANT'ANGELO

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2004



S T A T U T O A N F F A S - M O N T E S . A N G E L O

TITOLO PRIMO: - SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

- > ART. 1 -COSTITUZIONE
- > ART. 2 -SEDE
- > ART. 3 -FINALITA' E ATTIVITA'
- > ART. 3.1 -OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZ.
- > ART. 4 -RISORSE ECONOMICHE

TITOLO SECONDO: - SOCI

- > ART. 5 -SOCI
- > ART. 6 -CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

TITOLO TERZO: - ORGANI SOCIALI

- > ART. 7 -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- > ART. 7^{bis} -CARICHE SOCIALI
- > ART. 8 -ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- > ART. 9 -ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- > ART. 10 -ASSEMBLEE: POTERI
- > ART. 11 -CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- > ART. 12 -CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- > ART. 13 -CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- > ART. 14 -CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- > ART. 15 -PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- > ART. 16 -COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- > ART. 17 -COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO QUARTO: - NORME AMMINISTRATIVE

- > ART. 18 -BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- > ART. 19 -DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- > ART. 20 -SCIOGLIMENTO
- > ART. 21 -NORME DI RINVIO

TITOLO PRIMO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' istituita "l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Monte Sant'Angelo. In breve denominabile ANFFAS-ONLUS di Monte Sant'Angelo". L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell' unitaria struttura Anffas-Onlus come determinato nell'atto costitutivo e nello statuto dell'Anffas-Onlus, Ente con personalità giuridica giusto D.P.R. 18/12/1964, n. 1542, così come modificato in data 25, 26 novembre 2000, depositato al n° 8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16/05/2001 nel registro delle Persone Giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 sett. 1AURPEG Ufficio Regionale del Pubblico Registro.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Monte Sant'Angelo. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale Statuto. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ARTICOLO 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica e le cariche sociali sono gratuite. L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva ed alle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione persegue il proprio scopo nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura Anffas e di essere Socio dell'Anffas Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere i rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo giudiziario ed extragiudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili ed alle loro famiglie;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale e operando per ridurre l'handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento del mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;
- f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela per i singoli e per la loro categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, anomalità su base organica del comportamento del carattere, non possono rappresentarsi.

Unicamente per il proseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Puglia.

ARTICOLO 3. 1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'Anffas Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi. L'esercizio delle attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio Anffas, così come disposto dall'art. 4 dello Statuto dell'Anffas Nazionale, registrato il 22/02/2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. RM2000C001040. Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena

e discrezionale disponibilità dell'Anffas Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa Anffas Nazionale. L'Anffas Locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'Anffas Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire pari a Euro 516.457,00 somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta. Adottare uno schema tipo della Carta dei Servizi predisposta dall'Anffas comprensivi dei livelli minimi di qualità. Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas. L'Anffas Locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'Anffas Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'Anffas Nazionale, della propria regione di riferimento. L'Anffas Locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più autonomi Enti di Gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello/i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'Anffas Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

ARTICOLO 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da: quote sociali, contributi dei soci, contributi di privati, contributi dello Stato e/o delle Regioni, di Enti o Istituzioni Pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti contributi di Organismi Internazionali, lasciti e donazioni, rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali, qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D. Lgs 460/97. I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione ed identificazione delle proprie attività.

TITOLO SECONDO

ARTICOLO 5 - SOCI

I soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in: ORDINARI: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilanti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile. La qualifica di socio ordinario non viene meno con il decesso del disabile; AMICI: sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno; i soci amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi. L'attività istituzionale del socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale. Tutti i soci Ordinari ed Amici sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo. Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i soci ordinari ed amici, in regola con il pagamento della quota associativa. I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. I soci hanno diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa. I soci sono obbligati all'osservanza dell' Atto Costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie. Ad ogni Socio, all'atto dell'iscrizione, dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Il provvedimento di esclusione deve essere sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

TITOLO TERZO

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi organi impegnati nell'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea. Gli Organi dell'Associazione sono : 1) l'Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Collegio dei Revisori dei Conti; 5) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7 bis - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviri alle quali possono accedere anche non soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento applicativo. Il mandato di ogni carica elettiva presente negli organi statutari, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo. Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altro idoneo mezzo legale valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno venti giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta

l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEE: POTERI

Le Assemblee ordinarie e straordinarie eleggono al loro interno il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità nonché l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente dell'Associazione;
2. definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;
3. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
4. delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
5. approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'Anffas Nazionale;
6. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di tre membri di norma uno iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o ad Albi equipollenti; elegge inoltre due membri supplenti quando le leggi vigenti lo richiedono;
7. elegge il Collegio dei Probiviri che dovrà essere di tre membri;
8. stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
9. delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria;

10. elegge il rappresentante dei soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel Regolamento;
 11. delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto dall'Anffas Nazionale.
- L'Assemblea Straordinaria: a) delibera sulle modifiche statutarie; b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 18.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea "tra i candidati dei Soci"

I membri eletti hanno il diritto di un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo: 1) il Presidente dei Probiviri, 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro, 3) qualsiasi persona che per competenza o per compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega. Potrà anche conferire procure ad negozia a soci o a terzi, per specifiche attività determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti. I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina di rappresentanti pro-tempore nei Consigli di Amministrazione, nei Comitati di Gestione e negli Organismi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica onlus, facenti parte dell'unitaria struttura Anffas onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo, il primo di non eletti. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per: 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, o per decadenza a norma dell'art. 7 bis; 2) scadenza del mandato; 3) decesso; 4) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto

e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al consigliere di ricorrere all'Assemblea Ordinaria

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perchè siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di norma almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di norma almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo e quando le leggi vigenti lo richiedono. Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea. In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'associazione. Il Collegio altresì ha il compito

di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i soci stessi.

TITOLO QUARTO

ARTICOLO 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas-Onlus o degli Enti, aventi forma di onlus, aderenti alla struttura ANFFAS, in quanto considerate parte di una unitaria struttura operativa.

ARTICOLO 19 - DURATA DELL' ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacentesimo). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas-Onlus o ad altre O.N.L.U.S. aventi scopo analogo a quello contemplato dall'art. 3 del presente Statuto preferibilmente nell'ambito degli Enti, aventi forma di Onlus parte dell'unitaria struttura Anffas, sentito il parere dell'autorità di controllo di cui all'art. 3, comma 189 e successivi della legge 662/96.

ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di Onlus.

Monte Sant'Angelo li 16 aprile 2004

“REGISTRATO AGENZIA ENTRATE DI MANFREDONIA IL 07/05/2004 AL N. 1292

SERIE 3

FIRMATO IL CAPO AREA SERVIZI

DR.ANTONIO CICCONE”